

ALLEGATO ".....A....."
DELIB. C. C. N. 26/2014

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
(Provincia di Pistoia)

Regolamento per il Registro delle Unioni civili

Istituito con Delibera C.C n. del

INDICE

Art. 1 : Definizione

Art. 2 : Istituzione del Registro amministrativo delle unioni civili

Art. 3 : Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro

Art. 4 : Attestato di iscrizione

Art. 5 : Effetti giuridici

Art. 6 : Cancellazione

Art. 7 : Entrata in vigore

ART. 1

DEFINIZIONE

1. Il Comune di Monsummano Terme, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale.
2. A tal fine, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni civili e delle convivenze; ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico.
3. Ai fini del presente Regolamento, si considera "Unione civile o convivenza" ogni nucleo basato su legami affettivi e/o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
4. Non è considerata "Unione civile o convivenza" l'unione tra persone legate dal vincolo del matrimonio.
5. Il regime giuridico delle "Unioni civili e convivenze" si applica agli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Monsummano Terme.

ART. 2

ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI

1. Presso il Comune di Monsummano Terme è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili. La disciplina comunale sulle unioni civili non interferisce con alcuna normativa di tipo civilistico e comunque riservata alle competenze statali, con le competenze amministrative di qualunque altra pubblica amministrazione, né con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile.
2. Il Comune di Monsummano Terme, nella gestione dei dati contenuti nel Registro, si impegna al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 3

REQUISITI E MODALITA' DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da due persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere maggiorenni;
 - non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi e/o di reciproca assistenza;
 - residenti da almeno un anno nel Comune di Monsummano Terme ed entrambe all'interno dello stesso nucleo familiare, secondo quanto risulta dai registri anagrafici comunali.
2. L'iscrizione nel Registro è gratuita ed avviene in seguito a istanza, presentata congiuntamente dagli interessati, contenente espressa dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1) del presente articolo, presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile, che cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro stesso.

ART. 4

ATTESTATO DI ISCRIZIONE

1. I soggetti iscritti al Registro possono chiedere ed ottenere dal Comune di Monsummano Terme "l'attestato d'iscrizione al registro delle Unioni civili".
2. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ART. 5

EFFETTI GIURIDICI

1. Il Registro non produce alcun effetto giuridico, in termini di diritti e di doveri, nei confronti degli iscritti.
2. Il Registro ha scopo esclusivamente dichiarativo e non costitutivo di nuovi status, o di riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento vigente agli stessi soggetti.

ART. 6

CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dal Registro si verifica qualora:
 - a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
 - b) venga meno la situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
 - c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Monsummano Terme di una delle parti;
 - d) si verifichi la morte di una delle parti.

I componenti l'unione civile devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

2. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, provvede d'ufficio alla cancellazione.

ART. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.